

SCONTO DI PORTAFOGLIO

Foglio informativo in ottemperanza alle disposizioni di cui alla delibera CICR del 4 marzo 2003 e alle successive Istruzioni di Vigilanza della Banca d'Italia del 15 luglio 2015

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Denominazione: **Banca del Piemonte S.p.A. con unico socio**

Sede legale/Sede amministrativa: **Via Cernaia, 7 – 10121 Torino**

Tel. call center: **011/2345679** - tel. Centralino: 011/56521 – Fax 011/531280

Indirizzo telematico: **info@bancadelpiemonte.it / www.bancadelpiemonte.it**

Codice ABI: **03048**

Capitale sociale: **€ 100.000.000 i.v.**

Numero di iscrizione all'Albo delle banche presso la Banca d'Italia: **03048.6/27170**

Numero di iscrizione al Registro delle imprese: **00821100013**

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia

CHE COS'È LO SCONTO DI PORTAFOGLIO

Lo **Sconto Commerciale** è il contratto con il quale la banca anticipa al cliente l'importo di un credito da questi vantato verso terzi non ancora scaduto. Il cliente cede il credito alla banca la quale anticipa la somma al cliente deducendo dall'importo della somma anticipata, gli interessi calcolati dalla data di anticipazione alla scadenza del credito. L'anticipazione avviene mediante la cessione, salvo buon fine, del credito stesso. L'operazione di sconto in sostanza è un prestito in denaro garantito dalla cessione di un credito.

Il presupposto dello sconto è l'esistenza di un credito non scaduto del cliente verso terzi. La funzione principale del prestito, che la banca fa al cliente, è quella di consentirgli la realizzazione anticipata del credito, mediante la cessione pro solvendo del credito stesso. La realizzazione anticipata del credito avviene anche attraverso il trasferimento del titolo di credito in cui il credito stesso è incorporato.

Oggetto dello sconto possono essere cambiali, tratte documentate, ecc (crediti cartolari), fatture commerciali, semestralità e annualità dovute dallo Stato o da enti pubblici territoriali (crediti non cartolari) oppure crediti incorporati in titoli di natura non cambiaria.

Lo **Sconto Finanziario** è l'operazione con cui la banca concede, previa deduzione dell'interesse, un finanziamento al cliente a fronte del rilascio da parte di quest'ultimo di cambiali o titoli simili all'ordine della banca stessa.

Rischi:

Il cliente è tenuto a restituire alla banca la somma da questa anticipata, nel caso in cui il credito oggetto dello sconto non venga pagato alla scadenza dal debitore.

Le condizioni economiche di seguito riportate rappresentano le "condizioni massime" applicabili dalla Banca per i singoli prodotti/servizi; eventuali deroghe potranno essere concordate di volta in volta con la Banca.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE
SCONTO DI PORTAFOGLIO

Tasso debitore	
Tasso annuo nominale per operazioni di sconto commerciale/finanziario	9,00%
Metodo di calcolo interessi	Anno civile
Provvigioni	
Provvigioni sconto commerciale	0,00%
Provvigioni sconto finanziario	0,00%
Commissioni/spese	
Commissioni incasso (pagabile su Banca)	€ 5,28 per effetto
Commissioni incasso (pagabile su altre banche)	€ 5,28 per effetto
Diritto di brevità su Bp	€ 3,87 per effetto
Diritto di brevità su corrispondenti	€ 3,87 per effetto
Insoluti (domiciliati su Banca)	€ 7,50 per effetto
Insoluti (domiciliati su altre banche)	€ 7,50 per effetto
Variazioni (domiciliazione, proroghe, ecc.)	€ 9,00 per disposizione
Protesto (effetti con spese)	20 permillare con un min € 8,19 max. € 32,77 per effetto (più le spese di protesto)
Diritto per il richiamo di effetti sull'Italia: <ul style="list-style-type: none"> • su corrispondenti • da casse cambiali (BP) • da portafoglio • diritto per richiesta d'esito in ogni caso su corrispondenti • fuori procedura 	<ul style="list-style-type: none"> € 5,45 per disposizione + € 7,50 per effetto € 7,50 per effetto € 7,50 per effetto € 8,19 per disposizione € 15,49 per disposizione

SPESE VARIE E RICORRENTI

<ul style="list-style-type: none"> • Documentazione relativa a singole operazioni: Spese invio comunicazioni: <ul style="list-style-type: none"> ▫ comunicazioni previste ai sensi di legge se inviate tramite il servizio telematico (elenco disponibile in glossario alla voce "comunicazioni previste ai sensi di legge") ▫ comunicazioni previste ai sensi dell'art. 118 TUB (Proposta di modifica unilaterale del contratto) ▫ per comunicazioni obbligatorie su operazioni di pagamento rese disponibili allo sportello o attraverso il servizio telematico ▫ spese di informazioni su operazioni di pagamento inviate tramite il servizio postale: spese per richiesta informazioni ulteriori e più frequenti rispetto a quelle convenute ▫ altre comunicazioni inviate tramite il servizio telematico ▫ altre comunicazioni inviate tramite servizio postale 	<ul style="list-style-type: none"> € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1,10 per invio con recupero trimestrale € 0,21 per invio con recupero trimestrale € 1,10 per invio con recupero trimestrale
---	---

<ul style="list-style-type: none"> • Pacchetto Clienti <ul style="list-style-type: none"> ▫ reportistica di dettaglio su servizi di pagamento/Portafoglio <ul style="list-style-type: none"> - microimpresa e persone fisiche o enti che svolgono attività imprenditoriale, commerciale, professionale o artigianale - clientela non al dettaglio 	€ 0,00 € 3,00 per documento
Spese per ricerche: <ul style="list-style-type: none"> • spese rilascio fotocopia documentazione estratta tramite ricerca elettronica • spese rilascio fotocopia documentazione estratta tramite ricerca cartacea • spese reclamate da terzi (ad es. poste italiane) 	€ 5,00 per documento € 18,00 per documento Recuperate così come sostenute dalla Banca

VALUTE

Giorni banca (lavorativi) <ul style="list-style-type: none"> • su piazza (presso BP) <ul style="list-style-type: none"> ▫ a scadenza ▫ a vista • fuori piazza (presso altre banche) <ul style="list-style-type: none"> ▫ a scadenza ▫ a vista 	8 giorni 10 giorni 15 giorni 18 giorni
Valuta addebito insoluto/richiamato/protestato	Data scadenza

RECESSO E RECLAMI

Recesso dal contratto

Il Cliente può recedere dal contratto in qualsiasi momento, senza penalità e senza spese di chiusura del conto dandone alla Banca comunicazione per iscritto con un preavviso di 5 giorni.

La Banca ha diritto di recedere dal contratto di conto corrente con preavviso scritto di almeno due mesi nonché di esigere il pagamento di tutto quanto dovutole dal Cliente.

Qualora sussista un giustificato motivo, la Banca può recedere dal contratto senza preavviso a mezzo semplice comunicazione scritta al Cliente.

Il recesso dal contratto provoca la chiusura del conto. Nel momento in cui il recesso diviene efficace la Banca non è tenuta ad eseguire gli ordini ricevuti. Nel caso in cui il diritto di recesso sia stato esercitato dal Cliente la Banca non è tenuta ad eseguire gli ordini ricevuti.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

Se sussistono le condizioni tecniche necessarie per la chiusura del rapporto, i tempi massimi di chiusura sono pari a 10 giorni lavorativi successivi alla richiesta del Cliente, salvo casi di forza maggiore.

In caso contrario, i 10 giorni lavorativi decorreranno dal compimento di tutte le condizioni necessarie alla chiusura del rapporto stesso (ad esempio esito certo di tutti gli effetti o disposizioni presentate per l'incasso, decorrenza dei termini interbancari in caso di richieste di rimborso, rifiuto di addebiti ed operazioni non autorizzate).

Nel caso in cui la richiesta di chiusura del rapporto risultasse incompleta o irregolare, i termini sopra indicati decorreranno dal perfezionamento della richiesta stessa.

Conclusione del contratto mediante tecniche di comunicazione a distanza

Qualora il contratto sia concluso tramite tecniche di comunicazione a distanza:

- se la sottoscrizione avviene con soluzione di firma elettronica fornita dalla Banca, il contratto si intende concluso al momento della sottoscrizione da parte del Cliente,
- se la sottoscrizione avviene con firma autografa o con soluzioni di firma in possesso del cliente e successivamente inviato via PEC/mail alla Banca, il contratto si intenderà concluso al momento della ricezione da parte della Banca del contratto debitamente firmato.

Il momento di conclusione del contratto corrisponderà al momento dell'adesione al Servizio.

Il Cliente ha diritto di richiedere alla Banca - in qualsiasi momento - copia cartacea del contratto nonché di cambiare la tecnica di comunicazione a distanza utilizzata, a meno che ciò non sia incompatibile con il contratto concluso o con la natura del servizio prestato.

Procedure di conciliazione per la risoluzione stragiudiziale delle controversie. Clausola di mediazione

Ai fini della risoluzione stragiudiziale delle controversie che possano sorgere in relazione al presente prodotto e con riferimento all'obbligo di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 e s.m.i. di esperire il procedimento di mediazione prima di fare ricorso all'autorità giudiziaria, il Cliente e la Banca possono ricorrere al Conciliatore BancarioFinanziario- Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie (ADR), o previo accordo, ad un altro organismo iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia, ferma restando la possibilità per il cliente di rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario.

Reclami

I reclami vanno inviati all'ufficio Reclami della Banca, che risponde:

- per i servizi di pagamento, entro 15 giorni lavorativi (eccetto casi eccezionali)*;
- per i servizi bancari (tranne i servizi di pagamento), entro 60 giorni di calendario.

Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta nei termini sopra previsti, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi all' Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca del Piemonte.

Il Cliente, anche in assenza di preventivo reclamo potrà rivolgersi all'organismo di conciliazione bancaria Conciliatore BancarioFinanziario a cui la Banca ha aderito. Per sapere come rivolgersi chiedere presso le Filiali della Banca oppure consultare il sito www.conciliatorebancario.it.

Gli indirizzi delle segreterie tecniche dell'Arbitro Bancario Finanziario sono i seguenti: Segreteria tecnica del Collegio di Milano, Via Cordusio n. 5, 20123 Milano, competente per i ricorsi presentati da Clienti aventi il loro domicilio nelle regioni Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Trentino Alto Adige; Segreteria tecnica del Collegio di Torino, Via Arsenale n. 8, 10121 Torino, competente per i ricorsi presentati da Clienti aventi il loro domicilio nelle regioni Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta; Segreteria tecnica del Collegio di Bologna, Piazza Cavour n. 6, 40124 Bologna, competente per i ricorsi presentati da Clienti aventi il loro domicilio nelle regioni Emilia Romagna e Toscana; Segreteria tecnica del Collegio di Roma, Via Venti Settembre n. 97/e, 00187 Roma, competente per i ricorsi presentati da Clienti aventi il loro domicilio nelle regioni Lazio, Umbria, Marche, Abruzzo e per quelli aventi domicilio in uno Stato estero; Segreteria tecnica del Collegio di Napoli, Via Miguel Cervantes n. 71, 80133 Napoli competente per i ricorsi presentati da Clienti aventi il loro domicilio nelle regioni Campania e Molise; Segreteria tecnica del Collegio di Bari, Corso Cavour n. 4, 70121 Bari, competente per i ricorsi presentati da Clienti aventi il loro domicilio nelle regioni Puglia, Basilicata e Calabria; Segreteria tecnica del Collegio di Palermo, Via Cavour n. 131/a, 90133 Palermo, competente per i ricorsi presentati da Clienti aventi il loro domicilio nelle regioni Sicilia e Sardegna.

Il Cliente può altresì presentare un esposto alla Banca d'Italia secondo le modalità indicate sul sito www.bancaditalia.it

*Se, in situazioni eccezionali (cause forza maggiore o comunque fuori dal controllo della Banca, compresi gli scioperi, malfunzionamenti del sistema informatico ecc... o casi di particolare complessità che implicino la necessità di approfondimenti tecnici o che coinvolgano terzi fornitori o altri prestatori di servizi di pagamento ecc.), la Banca non può rispondere entro 15 giornate lavorative, invia al Cliente una risposta interlocutoria, in cui indica in modo chiaro le ragioni del ritardo e specifica il termine entro il quale il cliente riceverà la risposta definitiva, comunque non superiore a 35 giornate lavorative.

GLOSSARIO

Cessione di credito	Contratto col quale un soggetto (cedente) trasferisce ad altro soggetto (cessionario) un credito vantato verso un terzo (debitore ceduto).
Cessione pro solvendo	Il cedente garantisce anche la solvenza (il pagamento) del debitore ceduto, con la conseguenza che il cedente stesso è liberato solo se il debitore ceduto abbia eseguito il pagamento.

Comunicazioni previste ai sensi di legge	Comunicazioni previste ai sensi di legge: estratto conto capitale/scalare con periodicità diversa da giornaliero; documenti di sintesi; estratti conto estero; comunicazione annuale sui depositi a risparmio e sui mutui; lettere di quietanza dei mutui; riepilogo annuale delle spese; fissati bollati e note informative accorpate; estratto conto titoli; estratto conto titoli fiscali; lettera aumento di capitale; rendiconto commissione di istruttoria veloce; rendiconto disponibilità immediata fondi; comunicazione sconfinamento persistente.
Comunicazioni inviabili attraverso il servizio telematico	Comunicazioni inviabili attraverso il servizio telematico: estratto conto capitale giornaliero/mensile; estratto conto corrente trimestrale; estratto conto titoli; contabili estero; estratto conto estero; contabile riepilogativa; mutui: quietanza di estinzione obbligazioni, lettere preavviso rimborso, lettere certificazioni annuali, lettere trasparenza annuali, lettere di quietanza, lettere di sollecito, avvisi di scadenza rata, lettere con opzione in scadenza; pacchetto cliente; contabile riepilogativa Ri.Ba; certificazione dividendi; fissati bollati accorpate; note informative accorpate; titoli: lettere preavviso rimborso, lettere perdite rilevanti, lettere aumento capitale, rendiconto gestioni patrimoniali; documenti di sintesi conti correnti, titoli, carte, mutui e finanziamenti, servizi telematici.
Comunicazioni obbligatorie su operazioni di pagamento	Singole contabili o contabile riepilogativa relative ai servizi di pagamento (es. Bonifico, addebito diretto ...)
Data valuta	La data di riferimento usata da un prestatore di servizi di pagamento per il calcolo degli interessi applicati ai fondi addebitati o accreditati su un conto di pagamento.
Documentazione relativa a singole operazioni	Consegna di documenti relativi a singole operazioni poste in essere dal cliente.
Effetti brucianti	Cambiali che vengono presentate allo sconto, ma che sono molto vicine alla data di scadenza.
Fido	Contratto in base al quale la banca/intermediario si impegna a mettere a disposizione del cliente una somma di denaro oltre il saldo disponibile sul conto. Il contratto stabilisce l'importo massimo della somma messa a disposizione e l'eventuale addebito al cliente di una commissione e degli interessi.
Giorni banca	Valuta di accredito successiva alla scadenza per l'accredito degli effetti.
Insoluto	Effetto per il quale la banca presentatrice ha ricevuto la comunicazione da parte della banca domiciliataria di impagato.
Provvigione	È il compenso che spetta alla banca a fronte del servizio effettuato.
Tasso debitore	Corrispettivo riconosciuto alla banca del cliente per l'utilizzo di mezzi finanziari concessi a quest'ultimo dalla banca.